



COMUNE DI MARCHENO
Provincia di Brescia

Prot. N. 8082-II-05

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Originale

N° 61 del 13/11/2013

OGGETTO: COSTITUZIONE UFFICIO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI AI SENSI DELL'ART. 55-BIS DEL D.LGS. 165/2001, COME MODIFICATO DALL'ART. 69 DEL D.LGS. 150/2009.

L'anno duemilatredici, addì tredici del mese di novembre alle ore 19,00, nella Residenza Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Barbara Morandi la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott. Salvatore Velardi.

Intervengono i Signori:

Cognome e Nome	Qualifica	Firma Presenze
MORANDI Barbara	SINDACO	SI
BERTUSSI Diego	VICE-SINDACO	SI
GITTI Roberto	ASSESSORE	NO
FREDDI Eugenio	ASSESSORE	SI
GUERINI Elena	ASSESSORE	SI
CRESCINI Mario	ASSESSORE	SI
CONTESSA Raffaella	ASSESSORE	NO

PRESENTI: 5

ASSENTI: 2

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: COSTITUZIONE UFFICIO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI AI SENSI DELL'ART. 55-BIS DEL D.LGS. 165/2001, COME MODIFICATO DALL'ART. 69 DEL D.LGS. 150/2009.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'art. 55-bis, comma 4, del D.Lgs n. 165/2001, come modificato dall'art.69 del D.Lgs. 150/2009, in vigore dal 15/11/2009, stabilisce che ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari (U.P.D.) e che la funzione di detto ufficio è quella di contestare l'addebito al dipendente, istruire il procedimento disciplinare ed adottare l'atto conclusivo del procedimento (la sanzione);

Considerato:

- che ai sensi dell'art. 55-bis del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 69 del D.Lgs. 150/2009, sono individuate nuove forme e termini del procedimento disciplinare;
- che le infrazioni e le sanzioni superiori al rimprovero verbale sono state modificate dal D.Lgs. 150/2009 rispetto a quanto previsto nei contratti collettivi vigenti;
- che il procedimento disciplinare risulta diversificato in relazione a due fattori: la gravità dell'infrazione e la presenza o meno del responsabile dell'area/servizio con qualifica dirigenziale;
- che le sanzioni si distinguono in tre categorie di gravità: rimprovero verbale, sanzioni di minore gravità (superiore al rimprovero verbale e inferiore alla sospensione del servizio con la privazione della retribuzione per non più di 10 giorni) e sanzioni di maggiore gravità (quando la sanzione è superiore alla sospensione del servizio con privazione della retribuzione per più di 10 giorni);
- che le nuove disposizioni risultanti dalla modifica dell'art. 55-bis del D.Lgs. 165/2001 attribuiscono la competenza per i procedimenti per l'applicazione delle sanzioni disciplinari di minore gravità ai responsabili di Area/Servizio, purché aventi qualifica dirigenziale;
- che in questo Comune, non essendo presenti responsabili con qualifica dirigenziale, la competenza delle sanzioni deve essere ripartito tra il responsabile cui il dipendente fa riferimento e l' Ufficio competente per i procedimenti disciplinari;
- che risultano, pertanto, applicabili le disposizioni di cui al terzo comma del citato art. 55-bis;
- che ai sensi del comma 1 del predetto art. 55-bis del D.Lgs. 165/2001 come modificato dall'art. 69 del D. Lgs. 150/2009, è necessario, stante la struttura organizzativo dell'Ente, individuare l'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari che risponda alle modifiche normative intervenute;
- che dato atto che la figura organizzativa di questo ente non prevede il ruolo dirigenziale;
- che l'art. 55, comma 3, del D. Lgs 165/2001 pone il divieto per la contrattazione collettiva di istituire procedure di impugnazione delle sanzioni disciplinari;
- che i contratti collettivi, cui è affidata dal medesimo art. 55, la possibilità di prevedere procedure di conciliazione non obbligatoria, non contengono, allo stato, alcuna disposizione in tal senso;
- che non è più ammissibile, in virtù del combinato disposto dell'art. 68 e 73 del D. Lgs. 150/2009, l'impugnazione di sanzioni disciplinari di fronte ai collegi arbitrali di disciplina;

Ritenuto, pertanto, necessario istituire l'Ufficio competente ad avviare, istruire e concludere tutti i procedimenti disciplinari che comportano l'applicazione di sanzioni di minore gravità (superiore al rimprovero verbale e inferiore alla sospensione del servizio con la privazione della retribuzione per non più di 10 giorni) e sanzioni di maggiore gravità (quando la Sanzione è superiore allo sospensione del servizio con privazione della retribuzione per più di 10 giorni), fermo restando la competenza del responsabile di ciascuno U.O. funzionale per il personale assegnato per i procedimenti che comportano l'applicazione della sanzioni del rimprovero verbale;

Ritenuto altresì di dover istituire l'Ufficio competente per i provvedimenti disciplinari, come di seguito indicato, in ragione delle necessarie competenze amministrative richieste per lo svolgimento delle relative funzioni:

- a) Segretario Comunale, in qualità di Presidente;
- b) Responsabile del Servizio Affari Generali, con ruolo di componente ordinario;
- c) Responsabile del Servizio Economico Finanziario, con ruolo di componente ordinario;

Dato atto:

- che i componenti l'Ufficio, in caso di assenza o impedimento, siano sostituiti da chi, formalmente ne svolge le funzioni;
- che l'Ufficio sia coordinato, per l'attività istruttoria, dall'Ufficio / Servizio Personale;

Atteso che, nel caso in cui vi siano procedimenti a carico di titolari di posizioni organizzative e cioè personale a cui sono state affidate con provvedimento sindacale le funzioni dirigenziali di cui all'art.109 decreto Legislativo n.267/2000, per le competenze attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, può individuarsi nella figura del Segretario Comunale l'autorità competente per i procedimenti disciplinari che riguardano i titolari di posizione organizzativa, il quale potrà avvalersi del supporto dei componenti ordinari dell'Ufficio Disciplinare;

Rilevata pertanto la obbligatorietà di individuare, come prescritto dal succitato art. 55-bis, comma 4, l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari al fine di garantire il corretto svolgimento del rapporto di lavoro con la prescritta ed obbligatoria azione disciplinare, ove prevista;

Vista la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.14/2010 in merito all'applicazione del citato art. 69 del D. Lgs. 150/2009;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. n. 150/2009;

Visto l'art. 23 e ss del CCNL 06.0.1995 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;

Acquisito in proposito il sottoriportato e favorevole parere del Segretario Comunale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

- 1) Di costituire l'Ufficio comunale competente ad avviare,istruire e concludere tutti i procedimenti disciplinari,come di seguito indicato, in ragione delle necessarie competenze amministrative richieste per lo svolgimento delle relative funzioni:
 - a) Segretario Comunale, in qualità di Presidente;
 - b) Responsabile del Servizio Affari Generali, con ruolo di componente ordinario;
 - c) Responsabile del Servizio Economico Finanziario, con ruolo di componente ordinario;
- 2) Di stabilire:
 - a) che l'Ufficio per i procedimenti disciplinari,come sopra costituito, è competente nella gestione di tutti i procedimenti disciplinari a carico di dipendenti di tutte le categorie previste dal Comparto Regioni ed Autonomie Locali che comportano l'applicazione di sanzioni di minore gravità (superiore al rimprovero verbale e inferiore alla sospensione del servizio con la privazione della retribuzione per non più di 10 giorni) e sanzioni di maggiore gravità (quando la sanzione è superiore alla sospensione del servizio con privazione della retribuzione per più di 10 giorni);
 - b) che resta la competenza del responsabile di ciascuna U.O. funzionale per il personale assegnato per i procedimenti che comportano l'applicazione della sanzioni del rimprovero verbale;
 - c) che per la gestione dei procedimenti disciplinari che riguardano personale a cui sono state affidate con provvedimento sindacale le funzioni dirigenziali di cui all'art.109 del D.Lgs. 267/2000 (titolari di posizione organizzativa), l'Ufficio competente per i provvedimenti disciplinari è costituito dal Segretario Generale, che potrà avvalersi del supporto dei componenti ordinari dell'ufficio procedimenti disciplinari;

- d) che i componenti l'Ufficio, nei casi di loro assenza o impedimento, siano sostituiti che chi, formalmente, ne svolge le funzioni;
 - e) che in caso di accertate incompatibilità e/o casistiche, ulteriori rispetto alla precedente lett. c), in cui si verificano conflitti di interesse per uno dei componenti dell'Ufficio procedimenti disciplinari, la composizione dello stesso Ufficio per lo specifico procedimento verrà disposto con provvedimento sindacale, ferma restando che l'individuazione dovrà essere effettuata tra il personale titolare di posizione organizzativa del Comune;
 - f) che l'Ufficio Procedimenti Disciplinari sia coadiuvato, per l'attività istruttoria, dall'Ufficio/Servizio Personale;
 - g) che con decorrenza dall'adozione della presente deliberazione, tutti i procedimenti disciplinari siano riassunti ai soggetti come sopra individuati;
- 3) Di dare atto che ai soggetti sopra individuati (Ufficio Procedimenti Disciplinari e Responsabili U.O. Funzionali) sono attribuite le competenze previste dalla vigente normativa in materia di sanzioni disciplinari e, segnatamente, dal CCNL 6 Luglio 1995, come modificato dal CCNL 22 Gennaio 2004 e dal CCNL 11 Aprile 2008, nonché dal D.Lgs. 150/2009;
- 4) Di trasmettere copia della presente deliberazione alle OO.SS. ed agli R,S,U per opportuna conoscenza;
- 5) Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, in permanenza, all'albo pretorio online del Comune, sul sito web ufficiale del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente", ed in tutte le sedi di lavoro dell'ente;
- 6) Di dichiarare il presente atto, con apposita, separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

ATTESTAZIONI E PARERI
(Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267)

Il sottoscritto Segretario Comunale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, esprime il favorevole parere tecnico sulla presente deliberazione.

Il Segretario Comunale
dr. Salvatore Velardi

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Barbara Morandi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Salvatore Velardi

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on-line del Comune il : 18 novembre 2013 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Salvatore Velardi

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 14/12/2013

Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Ai sensi dell'art. 134, comma 1°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

E' stata parzialmente annullata dalla S.P.C. con ordinanza. n. del _____ .

è stata annullata dalla S.P.C. con ordinanza. n. del _____, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Salvatore Velardi
